



22016-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dai magistrati

Patrizia Piccialli

- Presidente -

Sent. n. 326/18 sez.

Emanuele Di Salvo

PU - 13/2/2018

Ugo Bellini

- Relatore -

N.R.G. 25942/2017

Gabriella Cappello

Vincenzo Pezzella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

Avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data
23 Maggio 2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e le impugnazioni;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Gaeta il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Udite le conclusioni dell'avv.to (omissis) in sostituzione dell'avv.to
(omissis) nell'interesse dell'imputato (omissis) il quale si riporta
ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) e (omissis) propongono appello, qualificato come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme la quale, aveva dichiarato i prevenuti colpevoli del reato di porto di strumenti idonei all'offesa e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di euro 800 euro di multa ciascuno.

2. Lamentavano difetto motivazionale per motivazione illogica e carente laddove, dopo avere riconosciuto la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione al reato di furto di ortaggi, consumato nottetempo in un terreno agricolo, il giudice li aveva condannati per il reato di porto fuori dell'abitazione di alcuni coltelli, i quali erano stati utilizzati per sradicare le cipolle.

Assumevano che l'errore motivazionale risiedeva nel fatto che il giudice aveva evidenziato la insidiosità oggettiva di una condotta della quale evidenziava la attitudine ad arrecare nocumento all'integrità fisica, mentre dallo stesso capo di imputazione emergeva la funzione strumentale del porto dei coltelli, utilizzati per sradicare dal terreno le piante di cipolla. Rappresentavano ancora che tanto più illogica era la motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva inteso riconoscere la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione al reato contravvenzionale, laddove aveva sussunto il reato nella ipotesi di minore gravità di cui alla norma incriminatrice, di fatto anticipando una valutazione che, coniugata in uno al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici, era del tutto idonea a rappresentare un giudizio di minima offensività del reato e di particolare tenuità della condotta (possesso di tre coltelli impiegati per appropriarsi di piante di cipolla).

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. (omissis)
(omissis) depositava memoria difensiva in cui ricapitolava i temi difensivi.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano fondati, atteso che il giudice del tutto illogicamente ha riconosciuto la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. per la ipotesi delittuosa, pluriaggravata (furto di prodotti agricoli coltivati in un fondo), ma la ha ^{invece} al contempo esclusa per ipotesi contravvenzionale che, per stessa previsione del capo B) di imputazione era legata da nesso teleologico e strumentale con il reato di furto.

3.1 Invero il giudice ha correttamente rappresentato la minima riprovevolezza connessa anche alla ipotesi contravvenzionale, laddove ha riconosciuto che

N. RG.

la destinazione degli oggetti idonei all'offesa era stata quella della sottrazione degli ortaggi, che il fatto era di lieve entità, che i prevenuti, anche per i loro trascorsi erano meritevoli di circostanze attenuanti generiche e dei doppi benefici. Va poi considerato che le condotte risultano sostanzialmente realizzate nello stesso contesto temporale e costituiscono il frutto di un'unica spinta criminosa che ha dato luogo al reato di furto accompagnato dai mezzi necessari per estrarre i frutti dal terreno.

3.2 Neppure appare necessario procedere ad annullamento con rinvio della impugnata sentenza, atteso che il giudice di merito ha già indicato in sentenza tutti gli elementi che avrebbero consentito di sussumere la ipotesi di cui all'art.4 L.110/75 nell'alveo di cui all'art.131 bis cod.pen., né risultano sussistere elementi preclusivi relativi al titolo di reato, alla abitudine dello stesso e al concorso con altre ipotesi criminose.

Va pertanto pronunciata la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. anche in relazione alla ipotesi criminosa in oggetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in quanto (omissis) e (omissis) non sono punibili anche per la contravvenzione di cui all'art.4 L.110/75 ai sensi dell'art.131 bis cod.pen.

Così deciso in Roma il 13 Febbraio 2018

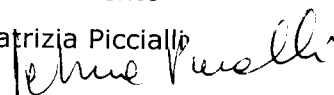
Il Consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Patrizia Picciallo



Depositata in Cancelleria

Oggi. 18 MAR 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra